

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 608

Individuazione punti di sbarco pubblico del prodotto ittico nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Riva Dandolo-Grado, darsena Nazario Sauro-Monfalcone

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la nota del Ministero della Salute DGSAN 25442-P-10/08/2010 che richiama i Regolamenti 853 e 854 del 2004 in merito alle verifiche sulle condizioni igieniche del punto di sbarco e della prima vendita;

Atteso che per prodotto ittico proveniente dall'attività di pesca professionale in acque marine, salmastre o di acqua dolce si intendono tutti gli organismi acquatici viventi quali, in particolare, le specie di pesci, molluschi e crostacei;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Preso atto che, nel corso del corrente anno, l'Amministrazione regionale, congiuntamente all'Azienda sanitaria e all'Autorità marittima, ha condotto, all'interno del Compartimento marittimo di Monfalcone, un'attività volta all'accertamento dei requisiti strutturali, igienico sanitari nonché sull'idoneità sotto il profilo della sicurezza della navigazione dei siti abitualmente utilizzati dal ceti peschereccio per lo sbarco del prodotto ittico;

Visti i verbali di ispezione ai punti di sbarco presso Riva Dandolo nel porto canale di Grado e la darsena Nazario Sauro in comune di Monfalcone, effettuati rispettivamente nelle date del 28 e 29 febbraio 2012 dagli Uffici preposti dalle Amministrazioni summenzionate, dove vengono individuati luoghi idonei allo sbarco del prodotto ittico un tratto di banchina in Riva Dandolo prospiciente il Mercato ittico per 50 ml e la "darsenetta" del piazzale Nazario Sauro e i successivi 25 ml verso il mare della sponda sinistra del canale Valentinis;

Stabilito che, al fine di garantire la qualità e la sicurezza alimentare del pescato, l'individuazione dei punti di sbarco può riguardare sia ambiti di banchina pubblica in cui le operazioni devono effettuarsi per il tempo strettamente necessario al completamento dello sbarco del pescato ovvero tratti di banchine regolamentati o in concessione destinati all'ormeggio delle unità da pesca in armamento e allo sbarco del loro prodotto,;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone, nel corso della seduta del 27 febbraio 2013, per l'emanazione dei provvedimenti di individuazione dei punti di sbarco del prodotto ittico in relazione all'idoneità e conformità accertata;

Valutato da parte del Servizio regionale competente in materia di pesca e acquacoltura la necessità di emanare il presente provvedimento per l'individuazione dei due punti di sbarco dei prodotti ittici sopra riportati, nel rispetto del vigente Piani regolatori comunali, per assicurare una razionale operatività del ceti peschereccio e garantire una efficace azione dei controlli sanitari e di tracciabilità dei prodotti a favore del consumatore;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. Nel porto canale di Grado (Riva Dandolo) è individuato quale punto di sbarco del prodotto ittico, molluschi bivalvi inclusi, il tratto di 50 ml di banchina prospiciente il Mercato ittico di cui l'allegato cartografico 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. La banchina sponda sinistra del canale Valentinis in prossimità dell'ex Mercato ittico comunale di Monfalcone, "darsenetta" piazzale Nazario Sauro ed i successivi 25 metri verso il mare di cui l'allegato cartografico 2 parte integrante del presente provvedimento;
3. Le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono effettuarsi esclusivamente presso i punti di sbarco di cui al comma 1 nelle giornate in cui è consentita l'attività di pesca e secondo le fasce orarie come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia per le varie tipologie di pesca.

4. Le unità da pesca devono impegnare la banchina per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di sbarco del pescato.

Art. 2

1. I trasgressori del presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o della normativa vigente in materia di pesca.

Art. 4

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché viene trasmesso alla Capitaneria di Porto di Monfalcone per le funzioni di propria competenza.

Udine, 22 marzo 2013

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.sa Marina Bortotto -**